



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Roma, 7 agosto 2007, prot. 7811

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
33100 UDINE
(c.a. dr.ssa Lucia Affinito)

(0008170 - 2006)

OGGETTO: Inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti per servizi di pulizia e facchinaggio (art. 3 d.m. n. 274/1997 e art. 8 d.m. n. 221/2003).

Codesta Camera ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Amministrazione sulle procedure in oggetto e, più specificamente, se l'inserimento nelle fasce in questione debba avvenire:

- a) immediatamente e di diritto, a seguito della presentazione, da parte dell'impresa, di una denuncia nella quale dichiara di possedere i requisiti che danno titolo all'inserimento stesso (con successiva verifica dei requisiti da parte della camera e l'emanazione di provvedimenti interdittivi in caso di esito negativo della verifica);
- b) all'esito di una procedura di iscrizione su domanda, dopo, pertanto, che la Camera di commercio ha provveduto a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di legge da parte dell'impresa.

A tale riguardo va rilevato che seppure la più recente normativa in materia di autorizzazione amministrative (si veda, in ultimo, la vigente versione dell'art. 19 della legge n. 241/90) tende a sostituire dette autorizzazioni con "dichiarazioni" dell'interessato (il che farebbe propendere per la soluzione "a"), diverse indicazioni testuali rinvenibili nelle norme di settore sembrano suggerire una soluzione in senso opposto.

In effetti, a prescindere dalle indicazioni che emergono dal d.m. n. 274/97, dove si parla (art. 3, c. 1) di «iscrizione a domanda», oppure di «richiesta di iscrizione in una determinata fascia» (Allegato A), va tenuto presente che anche il D.P.R. n. 558/1999, che discende dalla delega "liberalizzatrice" dell'art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 112/98, all'art. 7 dice testualmente che le imprese «presentano denuncia di inizio dell'attività [...] dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e all'articolo 2 della legge n. 82», con un mancato richiamo ai requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), ovverosia quelli relativi alle fasce, che non sembra essere casuale, anche tenuto conto del richiamo, collocato subito dopo, alla «richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione».



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

D'altra parte, anche il più recente d.m. n. 221/03, in materia di facchinaggio, all'art. 4, disciplinando la procedura di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane dispone che le imprese che intendono svolgere tale attività «dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7», con esclusione quindi dei requisiti di cui all'art. 8, relativi alle fasce, per l'iscrizione nelle quali devono presentare il modello riportato nell'allegato B, dove è espressamente detto che l'impresa «fa [...] istanza di iscrizione nella seguente fascia [...]».

Tenuto conto del fatto che all'epoca dell'emanazione delle norme in parola l'istituto della denuncia di inizio attività (ora "dichiarazione di inizio attività") era già espressamente contemplato nel nostro ordinamento, sembra potersi concludere che intenzione degli estensori delle norme stesse fosse quella di condizionare l'inserimento nelle fasce in questione ad una "iscrizione", cioè ad un atto dell'amministrazione procedente, e non ad una mera denuncia da parte dell'istante.

In tal senso sembra deporre anche il fatto che, nella modulistica predisposta per la richiesta di inserimento nelle fasce, è assente la formula per le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 nel presupposto, si ritiene, che la verifica dei presupposti di iscrivibilità ai fini in questione richieda un riscontro documentale.

Circa poi i termini entro i quali è necessario procedere a detta iscrizione, si ritiene che, trattandosi di ambito diverso da quello dell'iscrizione nel registro delle imprese, disciplinato compiutamente dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 558/99 e dall'articolo 4, comma 2, del d.m. n. 221/03, ai fini della loro individuazione debba farsi riferimento, in mancanza di una espressa previsione di legge, al criterio residuale indicato dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 241/90.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Spigarelli



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Sp/C/Doc/182/182-ab.89